

Penale Sent. Sez. 3 Num. 55373 Anno 2018

Presidente: LIBERATI GIOVANNI

Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE

Data Udiienza: 21/11/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Armeli Barbara, nata a Palermo il 22 gennaio 1978,

avverso l'ordinanza del 9.10.2017 – depositata il 13 aprile 2018 - della Corte di Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che con relazione scritta ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9 ottobre 2017, depositata il 13 aprile 2018, la Corte di Appello di Palermo, adita quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta dell'attuale ricorrente diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di esecuzione della demolizione di opere edilizie abusive emanato dalla Procura Generale di Palermo il 16.06.2016 in attuazione della sentenza n. 842 del 13.3.2009 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 9 aprile del



2010, che riformava parzialmente in ordine alla pena la sentenza di condanna del Tribunale di Trapani del 27.11.2007.

2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, Armeli Barbara, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo, contesta i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la violazione dell'art. 173 c.p. in relazione all'art. 7 della L. 47/85 come modificato dall'art. 31 del D.P.R. 380/01, laddove imporrebbe la dichiarazione di prescrizione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna pronunciata a carico della Armeli e, a fronte della ritenuta inconfigurabilità da parte della Corte di Appello di Palermo del predetto ordine come "pena" piuttosto che come sanzione amministrativa di tipo punitivo, contesta la mancata pronuncia della Corte medesima in ordine alla prospettata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 9 del D.P.R. 380/01 che lo disciplina, sollevata dal difensore con l'istanza di revoca o sospensione sopra citata. Questione ribadita in questa sede e riguardante la violazione degli artt. 3, 25 comma secondo, 27 comma 1 e 117 comma 1 della Costituzione, *«in particolare per la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»*. Deduce altresì, alla luce delle suesposte questioni, l'"insufficienza" della motivazione ex artt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) del cod. proc. pen. per violazione dell'art. 7 L. 47/85 (attualmente art. 31 del D.P.R. 380/01 n. 380), del principio della tutela dell'affidamento e dell'art. 97 della Costituzione nonché per omessa motivazione. In particolare deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine ad una specifica censura sollevata dalla difesa nei riguardi dell'ordine di esecuzione della demolizione emesso dal Procuratore Generale e di cui si chiedeva, in fase di incidente di esecuzione, la revoca o la sospensione. Censura individuata nella mancata motivazione da parte del PG in ordine alle ragioni di pubblico interesse urbanistico ritenute prevalenti rispetto a quelle del privato istante e tali da giustificare il ricorso alla demolizione pur a fronte del lungo lasso di tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.

5. Con il terzo motivo deduce plurime violazioni di legge (ai sensi dell'art. 606 lett. b) e ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 7 della L. 47/85 – attualmente art. 31 del D.P.R. 380/01 – e 32 comma 37 del D.L. 30.09.2003



convertito con L. 24.11.2003 n. 326) in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello di Palermo, allorquando ha sostenuto che sull'istanza di condono presentata dalla ricorrente in relazione all'opera abusiva non si sarebbe formato il silenzio – assenso bensì il silenzio – rifiuto in ragione dell'operatività, per un immobile abusivo realizzato in zona vincolata, dell'art. 32 comma 1 della L. 47/1985. Ciò per un triplice ordine di motivi: 1) perché troverebbe invece applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 23 e 26 della legge regionale della Sicilia n. 37/1985, ai sensi del quale, per gli immobili abusivi sottoposti a vincolo (per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali igienici, idrogeologici, delle coste marine lacuali e fluviali), preesistente alle opere medesime e che non comporti inedificabilità né le opere medesime costituiscano grave pregiudizio per la tutela del vincolo stesso, l'inutile decorso del termine di 24 mesi dal rilascio del prescritto nulla osta dell'organo di tutela competente (nulla osta che sarebbe stato rilasciato in favore della ricorrente il 18 giugno 2014), corredato della domanda, del versamento delle somme dovute e della documentazione necessaria, comporta il formarsi del silenzio assenso (come sarebbe avvenuto in favore della ricorrente); 2), perché l'art. 35 commi 13 e 14 della L. 47/85 contemplerebbe la formazione del silenzio assenso anche per gli immobili realizzati in zone vincolate. Inoltre l'art. 32 comma 1 della L. 47/85 pur contemplando il silenzio rifiuto per opere insistenti su taluni immobili sottoposti a vincolo sarebbe stato impropriamente richiamato dalla Corte di Appello, atteso l'avvenuto rilascio del sopra citato nulla osta di compatibilità paesaggistica; 3) perché in ogni caso, ai sensi dell'art. 32 comma 37 della L. 326/2003 e degli indirizzi della giurisprudenza amministrativa richiamata, a fronte dell'avvenuto decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono senza l'adozione di un provvedimento negativo del Comune, si sarebbe formato il silenzio assenso in favore della ricorrente anche in caso di eventuale quanto denegata insussistenza di taluno dei presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda di sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Preliminarmente, appare utile evidenziare che sebbene l'originaria impugnazione, rigettata dalla Corte di Appello di Palermo con ordinanza qui censurata, riguardasse direttamente l'esecuzione, disposta dal PG, dell'ordine di demolizione adottato con sentenza di condanna, correttamente quest'ultima Corte adita ha affrontato il più complessivo tema della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di cui il PG aveva disposto l'esecuzione. E invero, come noto, questa Corte ha affermato il principio per cui compete al pubblico ministero,



quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 c.p.p., determinare le modalità esecutive della demolizione disposta ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 (attualmente art. 31 del D.P.R. 380/01) e, ove sorga una controversia concernente non solo il titolo, ma anche le modalità esecutive, va promosso dallo stesso P.M., dall'interessato o dal difensore un procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 3^a, n. 1961 del 12/5/2000, Masiello, Rv. 216991). Nel caso in esame la questione posta dall'interessata con riguardo all'ordine di esecuzione adottato dal PG ha riguardato inevitabilmente la più ampia tematica della sospensione o revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza.

2. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, si deve rilevare come esso riguardi profili già esaminati, con decisioni consolidate, da questa Corte. Decisioni che la difesa mostra di conoscere e che ha ritenuto di contrastare senza tuttavia prospettare ulteriori e nuovi argomenti, utili per rivedere il citato indirizzo giurisprudenziale. Infatti, le considerazioni difensive volte a suffragare la tesi della natura di sanzione penale dell'ordine di demolizione, anche richiamando decisioni della Corte Edu adottate in tema di individuazione del concetto di "pena", risultano già esaminate da questa Corte e superate in senso negativo. Come noto infatti, è stata esclusa (cfr. per tutte Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv.265540 Delorier) la natura sanzionatoria dell'ordine di demolizione sulla base di un'articolata disamina della relativa disciplina di cui al DPR 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell'abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un'attività avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio, imposta all'autorità amministrativa, che deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall'art. 27, comma 2 del D.P.R. 380/01 o attraverso la procedura d'ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del responsabile e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del bene (cfr. Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti, Rv. 245918; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12/4/2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008.). E' stato in tal senso valorizzato anche il dato per cui, considerato il complesso delle disposizioni integranti la disciplina citata, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell'immobile abusivo adottati dall'autorità amministrativa risultano autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale. Sempre questa Corte, nella sentenza in principio citata e con specifico riferimento alla demolizione ordinata dal giudice penale ai

sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R., 380\01, ha osservato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 (cfr. anche Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548) e costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. da ultimo anche Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 Rv. 268844 Fontana; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 Russo, Rv. 258518; Sez. 3, n. 37906 del 22/5/2012, Mascia, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659). Inoltre, ha sottolineato che la predetta disposizione si pone come norma di chiusura del complesso sistema sanzionatorio amministrativo in precedenza descritto (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699).

Sulla base di queste premesse ha concluso nel senso che l'ordine in parola integra una sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale. E' per tali ragioni che l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv. 183768). E sempre per le medesime ragioni ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto (Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D'Avino, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994, Galotta ed altri, Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699, cit.).

E' stato infine osservato che *«l'intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell'originario assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita»*.

Tali considerazioni dunque, conducono univocamente, secondo questa Corte, a rinvenire la natura di sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione impartito dal giudice, con ulteriori riflessi anche in tema di estinzione dell'ordine medesimo per il decorso del tempo. Sempre con la sentenza richiamata si è evidenziato, infatti, che l'ordine impartito dal giudice, che configura un obbligo imposto per ragioni di tutela del territorio, non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28 della l. 689/81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015 Cc. (dep. 09/09/2015) Rv. 264736 Formisano; Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell'art. 173 cod. pen. (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), laddove peraltro quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (cfr. Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573).

Da queste complessive considerazioni discende il principio di diritto stabilito con la sentenza richiamata per cui *«la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso»*.

2.1. La suesposta ricostruzione interpretativa è stata anche valutata in rapporto alle decisioni della Corte EDU in tema di definizione del concetto di "pena", osservandosi che *«...Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una «pena» nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen.»*. Non può considerarsi una pena nemmeno ai sensi dell'art. 7 della CEDU, *«perché essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge»*.

2.2. Il suindicato indirizzo, in tema di natura di sanzione amministrativa ed imprescrittibilità ex art. 173 c.p. dell'ordine di demolizione, è stato anche ripreso più di recente da questa Corte, con la sentenza di questa sezione n. 41475 del 03/05/2016 Rv. 267977, Porcu. Si è infatti evidenziato, tra l'altro, che, quanto alla natura giuridica dell'ordine in parola, manca la complessiva confluenza di indici 'diagnostici' della "materia penale", ovvero la finalità repressiva (rilevando piuttosto l'interesse pubblico alla tutela del territorio), la pertinenzialità rispetto ad un fatto-reato, la esclusiva natura penale dell'organo che l'adotta. In

particolare, va esclusa la sussistenza del requisito della *pertinenzialità dell'ordine* rispetto ad un fatto-reato, in quanto l'articolo 27 del D.P.R. 380 del 2001 disciplina la c.d. demolizione d'ufficio, che è disposta dall'organo amministrativo a prescindere da qualsivoglia attività finalizzata all'individuazione di responsabili e sul solo presupposto della presenza sul territorio di un immobile abusivo (da qui la finalità esclusivamente ripristinatoria dell'originario assetto del territorio). Con specifico riferimento poi all'art. 31 del DPR 380/01 – di cui la ricorrente ha sollevato questione di illegittimità dinnanzi alla Corte di Appello di Palermo – la Corte ha osservato che esso prevede che in caso di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, adottata dall'autorità amministrativa, va disposta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, e, comunque, l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune, finalizzata alla demolizione 'in danno', a spese dei responsabili dell'abuso, salvo specifiche eccezioni. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede che la demolizione venga ordinata dal giudice con la sentenza di condanna, *"se ancora non sia stata altrimenti eseguita"*. Conseguentemente, attraverso un'interpretazione sistematica della disposizione, la natura amministrativa della sanzione e la dimensione accessoria rispetto al procedimento penale dell'ordine di demolizione, pur quando adottato dal giudice penale; inoltre, a fronte della appurata non *pertinenzialità* rispetto ad un fatto – reato e della piena coincidenza nell'oggetto (immobile abusivo) e nel contenuto, tra la demolizione ordinata dal giudice e quella disposta dalla Autorità amministrativa, è innegabile che l'incontestata natura amministrativa dell'ordine di demolizione adottato dalla pubblica amministrazione non può mutare ed assumere un connotato penale solo in ragione del diverso organo che la dispone. Escludono, del resto, la natura penale dell'ordine in parola anche l'assenza del requisito della irretrattabilità, tipico delle sanzioni penali o della pena (cfr. sentenza sez. 3 n. 41475 del 03/05/2016 Rv.267977 Porcu, cit. ; Sez. 3, n. 7228 del 02/12/2010 (dep.2011), D'Avino, Rv. 249309), nonché l'eseguità dell'ordine, qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., (cfr. Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv.267977 Porcu, cit.; sez. 3 n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291) e la sua non estinguibilità per la morte del reo sopravvenuta all'irrevocabilità della sentenza (cfr. n. 41475 del 03/05/2016 Porcu cit.; Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci, Rv. 249317).

2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, esclusa la natura di "pena" della demolizione, non appare fondata la questione di legittimità costituzionale sollecitata dal ricorrente, sotto il profilo della violazione del parametro interposto dell'art. 117 Cost. Altri profili, ove evocati con il richiamo

degli artt. 3, 25 comma 2 e 27 comma 1 Cost., appaiono assolutamente generici e quindi insuscettibili di qualsivoglia valutazione.

2.4. A fronte dell'evidente infondatezza delle censure proposte con il primo motivo di impugnazione, relative ad argomenti già ampiamente esaminati da questa Corte con decisioni consolidate, emerge altresì che la determinazione assunta dalla Corte di Appello di Palermo, in ordine all'esclusione dell'ordine di demolizione dal regime della prescrizione della pena ex art. 173 c.p., presuppone anche l'implicita esclusione della non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 9 del DPR380/01 sollevata dalla ricorrente. E quindi emerge la mancanza al riguardo di ogni vizio di motivazione circa la proposizione dinnanzi alla Corte della citata questione di legittimità, oltre che di violazione di legge.

3. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, le considerazioni suesposte circa il profilo di sanzione di carattere amministrativo dell'ordine di demolizione, vanno coniugate con la natura giurisdizionale (cfr per tutte sez. III n 41475 del 03/05/2016 Rv.267977 Porcu, cit.) del provvedimento in cui esso si traduce e la sua finalizzazione ad assicurare il ripristino dell'ordine urbanistico ed edilizio violato; per cui non è possibile procedere ad un'automatica estensione, in sede penale, dei principi amministrativi eventualmente evocabili in tema di revoca dell'ordine di demolizione. Dunque, la demolizione disposta con sentenza prescinde, quanto alla sua efficacia, dal decorso del tempo e dalla correlata valutazione e bilanciamento degli interessi del soggetto tenuto alla demolizione con quelli pubblici di tipo urbanistico ed edilizio; tanto che solo in presenza di ipotesi di acclarata o possibile e prossima "regolarizzazione" dell'immobile in conformità con le disposizioni urbanistiche o con "prevalenti interessi pubblici" (con precipuo riferimento, in tale ultimo caso, all'ipotesi di cui all'art. 31 comma 5 parte seconda, del DPR 380/01), è ammissibile la revoca o sospensione della demolizione dell'abuso in parola. In tal senso infatti, questa Corte ha stabilito che *«in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio»* (cfr. Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv.260972 Chisci).

4. Quanto al terzo motivo di impugnazione, è anche esso infondato.

Si osserva che la normativa della legge Regionale della Sicilia citata dalla ricorrente per sostenere la piena condonabilità dell'abuso in parola (L. n. 37 del 1985) è anteriore al D.L. n. 269 del 2003 convertito in L. n. 326 del 2003 e si riferisce alle disposizioni sul condono edilizio previsto dalla L. n. 47 del 1985. La L.R. n. 37 del 1985, art. 23, infatti, sostituisce con un unico articolo la L. n. 47 del 1985, in relazione agli artt. 32 e 33, limitatamente alla Regione Siciliana. Si tratta, quindi, di una disposizione che non può introdurre un'eccezione alle previsioni di una successiva normativa statale (cfr. Sez. 3, n. 45977 del 27/10/2011 Rv.251341 D'Ippolito).

Piuttosto, come evidenziato dalla stessa difesa in ricorso, la domanda di condono è stata presentata dalla ricorrente in data 31.3.2004 ed ai sensi dell'art. 32 della successiva L. 326/2003 disciplinante il cd. "terzo condono".

Con tale legge, come già rilevato da questa Corte (cfr. Sez.3, Sentenza n.7400 del 20/12/2016 (dep.16/02/2017) Rv. 269193, Loiacono), il legislatore nazionale ha previsto, da una parte, la sanatoria dei c.d. interventi minori su immobili soggetti a vincolo di cui all'art. 32 della legge n. 47 del 1985, dall'altra, al comma 27 lett. d) dell'art. 32 della citata legge n. 326 del 2003, ha disposto che non sono comunque suscettibili di sanatoria *"le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli che siano stati imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e aree protette nazionali, regionali qualora istituiti prima dell'esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici"*. In tal modo si è sancita una parziale discontinuità rispetto ai precedenti condoni, in quanto si è stabilito che le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo posto a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesistici sono suscettibili di sanatoria solo nei casi di interventi edilizi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4,5 e 6 dell'Allegato 1; con esclusione, quindi, di tutte le ipotesi di "nuova costruzione" realizzata in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad un suddetto vincolo. Da parte sua il Legislatore regionale, con legge della Regione Sicilia n. 15 del 2004, all'art. 24 ha testualmente disposto che *«dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n.326 e successive modifiche ed integrazioni»*.

Il condono edilizio di cui alla legge statale n. 326 del 2003 è stato dunque recepito in Sicilia nei limiti e nei termini di cui all'art. 24, comma 1 della legge regionale siciliana n. 15 del 2004 e dunque, come già rilevato da questa Corte con decisione che si ritiene di condividere (cfr. Sez.3, Sentenza n. 7400 del

20/12/2016 Cc. (dep.16/02/2017) Rv. 269193, Loiacono cit.), la predetta disposizione ha stabilito che la concessione edilizia in sanatoria può essere richiesta e rilasciata solo nelle forme e nei limiti di cui al richiamato art. 32 della legge nazionale, tale essendo l'interpretazione letterale del disposto normativo.

Diversamente da quanto accaduto con la legge regionale n. 37 del 1985, l'art. 32 della legge n. 326 del 2003 è stato recepito nell'ambito della Regione Sicilia integralmente e *«cioè sia con riguardo alle forme che ai limiti ivi previsti, tra cui, anche, la previsione di cui al comma 27 lett. d) per la quale la concessione edilizia in sanatoria non può essere rilasciata per interventi di nuova costruzione in aree sottoposte ai vincoli ivi citati»*. Quale risulta essere l'abuso per il quale è stata condannata la ricorrente.

A fronte di tale ricostruzione normativa non assumono rilievo le ulteriori notazioni difensive circa l'avvenuta maturazione del silenzio assenso (ai sensi della legge regionale n. 37/85, in realtà inapplicabile), così come circa l'asseritamente "possibile" esito positivo del ricorso al Tar ancora pendente, proposto contro il provvedimento di diniego di sanatoria adottato dal Comune competente di San Vito Lo Capo nei confronti della ricorrente, per mancata presentazione di documentazione integrativa della domanda. Così come non rileva ogni altra considerazione circa gli ulteriori aspetti di ritenuta legittimità della complessiva procedura di condono in parola, da ritenersi superata a fronte del ricostruito quadro normativo, che esclude la condonabilità dell'opera abusiva realizzata dalla ricorrente.

5. Il ricorso dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile. All'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in euro 2000,00 (duemila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2018